CONDIZIONI DI SERVIZIO

Chiedere il rilascio dell’accertamento di compatibilità paesaggistica

A chi è rivolto

Al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati

Descrizione

Nelle aree sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della Parte III del Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42 il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati deve presentare domanda per accertare la compatibilità paesaggistica se sono stati realizzati lavori (Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42, art. 167 e 181):

- in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non hanno causato la creazione di superfici utili o volumi oppure un aumento di quelli legittimamente realizzati
- che hanno previsto l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica
- comunque configurabili come interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 3).

Se la compatibilità paesaggistica è accertata, il trasgressore deve pagare una sanzione pari alla somma del maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito grazie alla trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato dopo una perizia di stima.

Se la compatibilità paesaggistica non è accertata, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese.

Come Fare

La domanda di accertamento deve essere presentata telematicamente tramite Sportello telematico.

Cosa Serve

Documentazione e modulistica visibile sullo sportello telematico.

Costi

Devono essere corrisposti i diritti di segreteria o istruttoria.
In funzione dell’utilizzo domanda deve essere apposta la Marca da bollo da 16,00€.